

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 28 luglio 2001, n. 10335

Per integrare la situazione di incompatibilità per lite pendente è necessaria non solo l'esistenza di una lite meramente potenziale ma la pendenza effettiva della stessa. Pertanto, non è sufficiente l'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolte attivamente o passivamente l'eletto e l'ente, ma occorre che a questo dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto.

Omissis.

L'art. 3 n. 4 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (la cui lettera, in pare qua, è assolutamente identica a quella dell'art. 63, n. 4 del d. lg.vo n. 267 del 2000, con ciò restando superato il problema dell'applicabilità del nuovo testo legislativo al giudizio in corso) prevede che non possa ricoprire la carica di sindaco (consigliere comunale ecc.) "colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune ...".

Innovando rispetto alla disciplina previgente (art. 15 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570) la norma non ritiene più sufficiente a integrare la situazione di incompatibilità una lite meramente potenziale, ma richiede la pendenza effettiva (Cass. n. 690 del 1986).

Ad integrare la condizione di pendenza della lite non basta, peraltro, la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto e l'ente, ma occorre che a questo dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto (Cass. n. 4357-1992, 6404-1981). Solo in tal caso, infatti, sussiste l'esigenza di evitare il pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all'esterno, sospetti al riguardo, esigenza che sta a fondamento della scelta del legislatore di sacrificare il diritto alla carica dell'eletto (Cass., n. 12627-1998).

Ora, come è pacifico tra le parti e risulta dalla sollecitazione della nomina della "speciale rappresentanza" ai sensi dell'art. 75 del r.d.l. n. 332 del 1928, nel giudizio davanti al commissario regionale agli usi civici non sussiste contrapposizione tra il comune e il ..., in quanto entrambi contrastano la posizione diretta ad affermare la soggezione ad uso civico dell'area di proprietà dell'eletto, ma solo conflitto (allo stato potenziale) tra lo stesso e la "speciale rappresentanza".

Tale area, insieme con altre comprese nel centro abitato di ..., ha formato oggetto di deliberazione di "sclassificazione", ai sensi dell'art. 10, ultimo comma della legge della regione Abruzzo n. 25 del 1988 (avente ad oggetto "porzioni di terre civiche (che) abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi") adottata dalla giunta regionale il 30 dicembre 1998, su richiesta del precedente sindaco in data 23 giugno 1997, in esecuzione di deliberazione di commissario ad acta del 10 maggio 1997.

La posizione assunta dal comune nel giudizio davanti al commissario regionale, contraria all'accertamento della demanialità dell'area, è quindi meramente consequenziale alle determinazioni assunte dalla stessa amministrazione in epoca anteriore, non solo all'instaurazione del giudizio stesso, ma anche all'elezione del ..., quando l'amministrazione era retta da una maggioranza politica alla quale il ... era estraneo.

Non sussiste, pertanto, nemmeno dal punto di vista sostanziale, un conflitto d'interessi tra il ... e il comune, che in epoca, per così dire, non sospetta ha assunto determinazioni favorevoli alla "sclassificazione" dei terreni dell'eletto e degli altri soggetti che si trovavano in posizione analoga.

Omissis.